

281.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 4273	7
Missioni vevoli nella seduta del 4 dicembre 1997	5	(Sezione 1 — articolo unico ed articoli del decreto-legge)	8
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 2 — emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	9
Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 — emendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge)	11
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 4 — ordini del giorno)	11
Atti di controllo e di indirizzo	6	Disegno di legge n. 3270	19
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6	(Sezione 1 — articolo 1 ed emendamenti) ..	21
ERRATA CORRIGE	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 dicembre 1997.**

Aleffi, Aloisio, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Brancati, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Chiappori, Cimadoro, Corleone, Armando Cossutta, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Negri, Occhetto, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Rodeghiero, Edo Rossi, Sales, Saonara, Sinisi, Soriero, Turroni, Veltroni, Visco, Vita, Zagatti.

Annuncio di proposte di legge.

In data 3 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI: « Disposizioni in favore dei marescialli dell'Arma dei carabinieri in congedo » (4381);

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale per i reati di competenza del giudice unico di primo grado » (4382).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera del 1° dicembre 1997,

ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ROTUNDO ed altri n. 9/3131/7, concernente il differimento e la regolarizzazione dei versamenti dei contributi agricoli unificati, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 marzo 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 novembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sui progetti di decisione, vincolati per l'Italia, che saranno esaminati dal comitato esecutivo contemplato dal Titolo VII della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nella riunione del 15 dicembre prossimo.

Tali richieste, d'intesa con il Presidente del Senato, sono deferite al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 3 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,

la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 gennaio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 1° dicembre 1997, a pagina 6, prima colonna, alla quattordicesima e quindicesima riga, sostituire le parole: « IX Commissione (Trasporti) », con le seguenti: « X Commissione (Attività produttive) ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 362, RECANTE FINAN-
ZIAMENTO DELLA MISSIONE ITALIANA IN ALBANIA PER
RIORGANIZZARE LE FORZE DI POLIZIA ALBANESI E DEL-
L'ASSISTENZA AI PROFUGHI DELLA EX JUGOSLAVIA (4273)*

(A.C. 4273, sezione 1)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ART. 1.**

(Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi).

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.

2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio

triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 2.

(Regime degli interventi a carattere umanitario).

1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

ART. 3.

(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia).

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, è autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscriverne al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4273, sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Forze di polizia albanese *aggiungere le seguenti:*, con particolare riguardo all'azione di

vigilanza e controllo delle frontiere e alla prevenzione e repressione delle attività dirette a favorire l'ingresso clandestino in Italia,.

1. 1.

Serra.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

È istituito presso il Ministero dell'interno un sistema di banca dati fotodattiloscopica informatizzata, collegata con i posti di frontiera e, a livello territoriale, con le questure, le compagnie dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

1. 03.

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per consentire il positivo inserimento dei cittadini albanesi esclusi dal rimpatrio, in quanto nelle condizioni per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, o in quanto bisognosi di cure per motivi sanitari anche non gravi o per motivi di studio ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 1° settembre 1997, le questure provvedono al rilascio dei relativi permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di studio e di cura. Il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'interno, provvede ad inserire i cittadini albanesi, titolari di permesso per lavoro subordinato, nelle quote previste dall'articolo 2 del decreto 23 luglio 1997, sulla programmazione dei flussi migratori per l'anno 1997.

2. 1.

Paissan, Gardiol.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Strutture di accoglienza).

1. È autorizzato il trasferimento alla regione Puglia di lire 1000 milioni per la realizzazione di strutture di prima accoglienza e assistenza in favore dei profughi provenienti dall'Albania.

2. Le strutture di cui al comma 1 sono realizzate dalla regione Puglia di concerto con gli enti locali maggiormente interessati dall'eccezionale afflusso dei profughi.

3. Alla gestione e all'organizzazione delle strutture di prima accoglienza possono concorrere le associazioni di volontariato e le organizzazioni non governative che ne facciano richiesta alla regione Puglia.

4. All'onere di lire 1000 milioni previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 02.

Paissan, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Conservazione di somme in bilancio).

Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati

nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 mila milioni, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 03.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Non restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e non sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 24 luglio 1992 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni, per i cittadini della ex-Jugoslavia che, presenti in Italia, si sono resi colpevoli di reati, o si siano allontanati dai centri di accoglienza senza autorizzazione, o non sono in possesso della documentazione necessaria per il soggiorno, o non provengono dai territori di guerra.

3. 01. (ex 1. 04.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Negli interventi di cui al decreto-legge n. 24 luglio 1992 n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 e successive modificazioni, non sono ricompresi quelli atti a favorire forme alternative di accoglienza rispetto a quelle previste dal comma 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge. Per sfollati si

devono intendere i cittadini della ex-Jugoslavia giunti in Italia prima dell'11 marzo 1996. La definitiva uscita degli sfollati dai centri di accoglienza governativi e il loro rimpatrio deve avvenire non oltre il 31 dicembre 1997 con priorità per coloro i quali si siano resi colpevoli di reati.

3. 04. (ex 1. 05.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

(A.C. 4273, sezione 3)

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, non sono beneficiari di alcun intervento di carattere umanitario o assistenziale dello Stato ovvero degli enti locali i cittadini della ex Jugoslavia giunti in Italia dopo l'11 marzo 1996.

Dis. 1. 01. (ex 1. 01.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dall'entrata in vigore della presente legge per i fini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad inviare trimestralmente alla Presidenza della Camera, alla Presidenza del Senato e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto tecnico particolareggiato elaborato dai ministeri competenti sugli interventi che ciascuno di loro ha posto in essere e portato a termine.

Dis. 1. 02. (ex 1. 02.)

Calzavara, Oreste Rossi, Gnaga.

(A.C. 4273, sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che lo Stato italiano si è più volte impegnato, anche in sede di incontri internazionali, ovvero di Unione europea, di Nazioni Unite, di Paesi industrializzati, a partecipare attivamente alla lotta contro la criminalità,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'interno un sistema di banca-dati fotodattiloscopica informatizzata collegata con i posti di frontiera, e a livello territoriale con le questure e con le compagnie dei carabinieri e della guardia di finanza.

9/4273/1

Calzavara.

La Camera,

considerato che:

il decreto-legge n. 362 del 1997 prevede solo un contributo limitato all'arco di 6 mesi;

l'esodo di immigrati clandestini dall'Albania continua incessantemente;

il Governo albanese, a prescindere dal protocollo d'intesa fra Albania ed Italia firmato il 17 settembre 1997, ha richiesto la cessione di natanti italiani per il controllo delle proprie coste;

l'immigrazione clandestina proveniente da vari paesi attraverso le coste non viene fronteggiata nella dovuta maniera;

impegna il Governo:

a costituire e potenziare un'unica forza di guardia costiera che unifichi tutte

le forze dell'ordine ed operanti a tutela delle coste;

realizzare, per quanto attiene al problema albanese, un monitoraggio parallelo sia sulle coste albanesi sia sulla costa italiana affidandone il coordinamento alla marina militare, unica forza in grado di disporre di attrezzature radar e di controllo aereo idoneo a vigilare con risultati positivi sul canale di Otranto.

9/4273/2

Giannattasio.

La Camera,

preso atto delle risultanze dell'esame della missione in Albania svoltosi venerdì 31 ottobre 1997, dalla III Commissione affari esteri;

considerate le attività cui è chiamata a far fronte la struttura della nostra Ambasciata nella promozione di sempre più stretti rapporti nei settori economico e culturale;

considerata la necessità, così come tra l'altro richiesto anche dalle autorità albanesi, di rafforzare e potenziare le strutture diplomatiche italiane a Tirana;

considerato altresì che la nostra sezione consolare è sottoposta ad una grande tensione a causa dell'eccezionale richiesta di visti, cui non è in grado di far fronte in modo dovuto;

considerato inoltre che prima della crisi albanese nei piani del Ministero degli affari esteri era prevista l'apertura di una sezione consolare a Valona;

considerato che il giorno 18 novembre 1997 sono stati sottoscritti da parte albanese ed italiana due importanti accordi, uno sull'occupazione dei lavoratori stagionali e l'altro sulla riammissione delle persone alla frontiera;

considerato che per la gestione dei suddetti accordi le nostre autorità diplo-

matiche e consolari in Albania dovranno disporre di unità lavorative, mezzi e strutture adeguate:

impegna il Governo

a potenziare e rafforzare la struttura diplomatica italiana a Tirana e a potenziare in termini di persone e mezzi la sezione consolare italiana in Albania anche aprendo, così come era previsto, una sezione consolare a Valona.

9/4273/3

Leccese.

(Nuova formulazione)

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento alla missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

considerata l'esigenza di improntare le relazioni italo-albanesi al livello adeguato al massimo soddisfacimento dei comuni interessi nel settore della lotta alle organizzazioni criminali dei due paesi;

impegna il Governo:

a prevedere forme di collaborazione tra le rispettive Forze di polizia;

a prevedere, inoltre, l'istituzione di un consolato italiano nella città di mare di Durazzo e Valona per snellire le pratiche e la fila che giornalmente assillano la nostra ambasciata a Tirana.

9/4273/4

Volontè Marinacci, Grillo, Pannetta.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997,

n. 362, recante finanziamento alla missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

considerata l'esigenza che la collaborazione del nostro Paese in ordine alla riorganizzazione delle Forze dell'ordine albanesi avvenga improntandola al rispetto dei principi democratici cui tali forze per il delicato compito cui sono preposte devono più di altri soggetti pubblici conformarsi;

impegna il Governo

a far sì che l'impiego di nostri esperti nella fase collaborativa riguardante l'assistenza tecnica alle Forze di polizia albanesi abbia anche il fine di svolgere funzioni di controllo e vigilanza su eventuali abusi che le stesse forze dell'ordine albanesi potrebbero esercitare tramite indicazioni dell'attuale Governo albanesi, e prevedendo, nell'eventualità che l'agire delle Forze di polizia albanesi nel loro operato non dovesse conformarsi ai principi democratici e di rispetto della vita e dei beni dei cittadini nonché al loro diritto di esercitare liberamente e pacificamente i diritti politici, di riconsiderare quanto stabilito dal presente disegno di legge in ordine alla riorganizzazione delle Forze dell'ordine albanesi.

9/4273/5

Panetta, Volontè Grillo, Marinacci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento alla missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e l'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia;

considerato che giornalmente "sciame di natanti" sbarcano sulle coste del nostro Paese miriadi di clandestini alla mercé di mercanti senza scrupolo e che in questi

"arrembaggi" notturni il valore più alto di ogni essere umano che è la vita, viene calpestato in ogni sua forma nonché di come, in modo raccapricciante, ci si comincia ad abituare alle morti per annegamento e ai sempre più numerosi dispersi;

constatato come per lo più tali clandestini vanno ad ingrossare le file della manovalanza a servizio di gruppi criminali dediti al traffico di droga, allo sfruttamento della prostituzione ed a ogni traffico illecito oltre che allo sfruttamento lavorativo in condizioni di vita a livello di schiavitù;

considerato, inoltre, come unitamente ai clandestini tale flusso costituisce occasione per il trasporto di droga per distribuirlo sul mercato delle sostanze stupefacenti e di armi da guerra da vendere alle organizzazioni criminali;

impegna il Governo

a prevedere, unitamente al Governo albanese, che i mezzi terrestri, aerei e navali nonché il materiale tecnologicamente avanzato, forniti dal nostro Paese, siano impiegati tenendo conto dell'esigenza di rafforzare il contrasto del traffico di clandestini diretto verso l'Italia e gli altri paesi facenti parte dell'accordo di Schengen;

a porre prioritariamente in discussione al Senato la proposta di legge sull'immigrazione.

9/4273/6

Marinacci, Volontè Panetta, Grillo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato:

l'alto prezzo in vite umane determinato dal perdurante esodo dall'Albania di lavoratori, di parenti di lavoratori stranieri già residenti in Italia e di profughi, segnatamente kurdi;

la perdurante e disperante disoccupazione e la lentezza della ricostruzione dell'economia, della convivenza civile e delle relative infrastrutture in Albania;

l'intervento di organizzazioni criminali che, in questa situazione, lucrano sulla disperazione e sulla conseguente immigrazione illegale in condizioni spesso di massima insicurezza e pericolo;

la non operatività a tutt'oggi degli accordi, più volte promessi o annunciati, fra Italia e Albania per l'attivazione di flussi legali per lavoro stabile o stagionale e per ricerca di lavoro, e le difficoltà di ottenute visti d'ingresso per ricongiungimento familiare o visita a parenti, il che alimenta il serbatoio di persone disponibili all'immigrazione illegale;

l'evidente assurdità di una espulsione in massa dei cittadini albanesi giunti nel periodo dell'emergenza e tuttora presenti, i quali, specialmente se ricongiuntisi a parenti e/o avviatisi al lavoro in Italia, una volta rinviiati in Albania contribuirebbero a gontiare la disoccupazione e la possibile immigrazione clandestina;

l'esaurimento delle previsioni di ingresso contenute nel decreto sui "flussi d'immigrazione" per il 1997, evidentemente sottostimate rispetto alla reale domanda di lavoro in Italia;

l'evidente inutilità e pericolosità di una politica che si limiti al controllo e al respingimento dei profughi e degli immigranti clandestini sulle coste e in mare, senza intervenire per prevenire l'esodo offrendo vie legali per l'ingresso in Italia e per un inserimento lavorativo, utile peraltro all'economia albanese in termini di rimesse;

impegna il Governo:

a snellire ulteriormente le procedure per l'attivazione e il coordinamento di interventi governativi, non governativi e intergovernativi di tipo sociale ed umanitario in Albania;

a perfezionare e rendere rapidamente operativo l'accordo per l'ingresso in Italia di quote di lavoratori albanesi, anche anticipando le norme contenute nel disegno di legge già approvato dalla Camera, in merito all'ingresso per "ricerca di lavoro" su liste da predisporre presso le sedi consolari italiane, anche in eccedenza rispetto alle quote d'ingresso previste per il 1997;

ad impartire le opportune disposizioni al fine di facilitare l'emissione di visti per ingresso legale in Italia per ragioni diverse dal lavoro, quali studio, visita a parenti, ricongiungimento familiare, cure mediche;

a riconsiderare, d'intesa con il governo albanese, i rimpatri previsti entro la data del 30 novembre, consentendo, in base al punto 4 della Direttiva Pcm del 31 agosto 1997, la permanenza regolare in Italia dei cittadini albanesi in presenza di rapporti di lavoro, vincoli familiari o altri motivi legittimi;

a rivedere le previsioni contenute nel vigente Protocollo d'intesa fra Italia e Albania sul controllo del mare e delle coste e le conseguenti disposizioni operative, in coerenza con le norme del diritto della navigazione e con una situazione che vede una prevalente esigenza di prevenzione dei naufragi e di salvataggio in mare;

a prendere in esame, in attesa di una nuova normativa sull'asilo, provvedimenti straordinari per la temporanea accoglienza umanitaria di profughi provenienti da situazioni di estesa persecuzione e illibertà, quali i profughi kurdi, così da sottrarre le vittime di tali persecuzioni alla speculazione ed al connesso rischio di vita.

9/4273/7

Brunetti, Cento, Moroni, Nardini, Chiavacci.

La Camera,

considerato:

che i fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge n.367/97 sono appena suffi-

cienti alla copertura delle spese sostenute fino alla fine dell'anno in corso, per l'assistenza di una esigua minoranza dei profughi riconosciuti provenienti dalle repubbliche ex jugoslave;

che molti di tali profughi, e segnatamente coloro che sono entrati all'inizio della guerra o sono stati bloccati in Italia dallo scoppio delle ostilità, hanno ormai consolidato una vita sociale, familiare e spesso lavorativa in Italia, ed infatti solo un'esigua minoranza ha usufruito dei rimpatri assistiti;

che le notizie provenienti dall'ex Jugoslavia, e segnatamente dalla Bosnia e dal Kosovo, descrivono una situazione tuttora non pacificata ed attraversata da tensioni, conflitti e persecuzioni di minoranze;

impegna il Governo:

a individuare, anche in sede di Legge finanziaria, le possibili fonti di rifinanziamento dell'assistenza di profughi ex jugoslavi, specialmente su richiesta degli enti locali e di organismi non governativi che abbiano già accumulato esperienze in materia;

a consentire, in presenza di un avvenuto inserimento sociale o lavorativo o di legami familiari in Italia, la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in altro permesso per motivi legittimi, con particolare riguardo alle situazioni ormai consolidate in Italia prima o nei primi anni del conflitto;

a tenere comunque conto delle situazioni di tensione e di possibile persecuzione ai fini del rimpatrio dei profughi.

9/4273/8

Nardini, Brunetti, Chiavacci, Jervolino Russo, Cento, Moroni.

La Camera,

considerato:

che nel canale d'Otranto continua l'esodo verso le coste pugliesi di cittadini

albanesi o comunque provenienti dall'Albania, in condizioni drammatiche sia per lo sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, sia per le condizioni di totale insicurezza, che hanno prodotto le recenti tragedie con la perdita di molte vite umane;

che, come previsto anche dalle norme e consuetudini della navigazione, la tutela della vita e la salvezza dei naviganti in pericolo devono avere assoluta preminenza in tutte le operazioni di vigilanza delle coste e del mare;

che il necessario coordinamento fra gli organismi e servizi interessati è previsto ed opera dietro segnalazione di situazioni di emergenza, ma non in situazioni normali e con funzioni preventive di possibili disastri in mare;

che i mezzi più sofisticati per la ricognizione dall'alto, collegati in tempo reale con la rete di rilevazione satellitare, ovvero i ricognitori C-130 e gli elicotteri dell'aviazione Usa di stanza nell'aeroporto di Brindisi appositamente ceduto dall'Italia, non sono intervenuti né in occasione dei recenti naufragi né in altre occasioni similari;

che è imminente, per ragioni di bilancio, il trasferimento da Brindisi in altra sede del servizio SAR (Search and Rescue: Soccorso aereo in mare) dell'Aviazione militare e del connesso Servizio meteorologico, ovvero di due preziosi servizi militari di valenza civile;

impegna il Governo:

ad intensificare il coordinamento degli organismi competenti (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera, unità, servizi radar e radiogoniometrici e velivoli da pattugliamento della Marina militare e dell'Aviazione), e con finalità non solo di salvataggio in mare, ma di prevenzione dei naufragi;

a prevedere, soprattutto nelle situazioni di possibile pericolo, un automatico coordinamento, sia nella ricognizione sia

nell'eventuale intervento, fra i servizi italiani ed i servizi di ricognizione radar, aerea e satellitare della Nato e degli Usa competenti per area;

ad intervenire affinché rimanga a Brindisi e sia potenziato il servizio SAR dell'Aeronautica militare.

9/4273/9

Chiavacci, Nardini, Brunetti, Jervolino Russo, Cento.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

visto i contenuti del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, per la parte che riguarda l'intervento della missione italiana per riorganizzare le Forze di Polizia albanesi;

considerato l'impegno del nostro Paese per la ricostruzione del tessuto istituzionale, sociale ed economico albanese;

considerato altresì che con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997 è stato istituito l'Ufficio del commissario straordinario per le iniziative italiane in Albania con il compito di coordinare gli interventi italiani e di individuare le priorità, privilegiando gli immediati interventi nei settori dell'ordine pubblico, delle strutture giudiziarie e penitenziarie, della sanità e della pubblica istruzione;

impegna il Governo

a riferire periodicamente al Parlamento sugli obiettivi fissati e i risultati conseguiti in merito agli interventi italiani in Albania.

9/4273/10

Oreste Rossi, Calzavara, Leccese, Gnaga.

La Camera,

premesso che lo Stato italiano si è più volte impegnato anche in sede di incontri internazionali, ovvero di Unione europea,

Nazioni Unite, vertici di paesi industrializzati, a partecipare attivamente alla lotta contro la criminalità;

evidenziato che tutti i rapporti al Parlamento del ministero dell'interno indicano preoccupazione per un'internazionalizzazione della criminalità;

evidenziato ancora che l'Italia per la sua forma territoriale e per la sua forma geografica è suscettibile di un accesso illegale e risultano esservi basi logistiche di soggetti appartenenti ad organizzazione del terrorismo integralista;

premesso anche che si registrano legami tra le organizzazioni internazionali criminali anche di stampo mafioso (ex Unione Sovietica, Cina, Albania) e organizzazioni similari italiane:

impegna il Governo

al fine di prevenire e contrastare l'insediamento e la diffusione di situazioni più o meno gravi di illegalità o di criminalità, a istituire presso il ministero dell'interno a un sistema di banca-dati fotodattiloscopica informatizzata collegata con i posti di frontiera, e a livello territoriale con le questure e con le compagnie dei carabinieri e della guardia di finanza.

9/4273/11

Fontan, Calzavara, Oreste Rossi.

La Camera,

premesso che ogni stato dell'Unione europea è sovrano;

premesso altresì che sovente il Governo cita, per supportare la propria politica di organizzazione di flussi migratori, gli esempi di paesi come la Francia e il Regno Unito;

ricordato al Governo che la situazione di questi paesi non è assolutamente paragonabile storicamente a quella dell'Italia, avendo essi sviluppato una politica estera di egemonia economia e territoriale, che ha portato alla nascita di imperi co-

loniali e territori d'oltre mare e di rapporti stretti tra le colonie e la "madrepatria";

evidenziato che la politica del Governo e della maggioranza in Parlamento è quella di normalizzare situazioni momentanee di afflussi migratori improvvisi nel territorio italiano in situazioni stabili o permanenti;

denunciato che il Governo dimostra di esercitare, attraverso gli organi istituzionali da esso diretti, un concetto flessibile di applicazione e difesa della legalità, anche attraverso l'uso di provvedimenti di sanatoria o la soluzione tramite forme di condono di situazioni di illegalità o irregolarità;

ricordato che per situazioni momentanee e transitorie occorse a seguito di eventi internazionali eccezionali non si può parlare di acquisizione di diritti da parte del cittadino straniero momentaneamente presente nel territorio di un paese ospitante al di fuori di quello di essere momentaneamente protetto ed assistito nei casi e nelle modalità previste dalle convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sui rifugiati di apolidi e di sfollati;

considerato altresì che non è possibile rendere stabili nel tempo, anche dopo la conclusione della situazione di crisi, né gli atti e i provvedimenti adottati per fronteggiare un'emergenza, né gli effetti giuridici acquisiti;

considerato che la conclusione dello stato di crisi nei paesi dell'ex Jugoslavia è da individuarsi nella ripresa dei rapporti tra questi e l'Unione europea l'11 marzo 1996;

premesso altresì che a parere del ministro degli affari esteri italiano sono conclusi i progetti di intervento *in loco* di carattere di emergenza, mentre si intraprendono quelli del tessuto economico;

ricordato ancora che la politica del Governo è fortemente contraria ai tentativi delle Nazioni Unite di ostacolare quanto più possibile attraverso aiuti decentrati il cosiddetto *brain drain*, forze intellettuali

che si allontanano dai paesi poveri o in via di sviluppo per recarsi verso i paesi ricchi;

evidenziato che legalizzare la presenza illegale di stranieri nel territorio italiano con leggi di sanatoria significa estendere forme di illegalità agli altri paesi membri dell'Unione europea e di quelli firmatari dell'accordo di *Schengen*:

impegna il Governo

a provvedere a rimpatrio entro il 12 dicembre 1997 di coloro i quali siano stati accolti momentaneamente nel Paese per una situazione di emergenza ormai conclusa;

a defalcare — nel caso in cui intenda perseguire una politica di accoglienza anche dopo la conclusione della situazione di crisi internazionale — dalla somma che il Governo italiano ha stanziato in aiuti economici verso i paesi dell'ex Jugoslavia e verso l'Albania, i costi che l'Italia dalla fine della situazione di crisi nell'area Balcanica si sta assumendo per ospitare i cittadini provenienti da quell'area.

9/4273/12

Stucchi, Calzavara, Oreste Rossi.

La Camera,

premesso che l'Atto Camera 1528 e abb-A (interventi in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia), assegnato alla I Commissione — Affari costituzionali e interni — della Camera e attualmente fermo dopo la discussione sulle linee generali in Assemblea svoltasi il 22 settembre 1997, reca all'articolo 1 interventi in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia;

rilevato anche che l'Atto Camera 4273 (finanziamento della missione italiana in Albania e assistenza ai profughi della ex Jugoslavia), assegnato alla III Commissione — Affari esteri — della Camera e calendarizzato per la discussione sulle linee gene-

rali in Assemblea per il 3 dicembre 1997, è un disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362 che all'articolo 3 reca interventi in favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia;

evidenziato che lo spirito dell'articolo 1 dell' Atto Camera 1528 e abb. —A è il medesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362:

impegna il Governo

a non riproporre e a non produrre disegni di legge contenenti articoli simili o uguali, assegnandoli per l'esame a Commissioni diverse come è accaduto in questo caso.

9/4273/13

Cavaliere, Calzavara, Oreste Rossi.

*DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ
(3270)*

(A.C. 3270 - sezione 1).**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato).

1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel regi-

stro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasportatori;

d) per autorizzazioni in conto terzi, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile.

f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare.

3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle seguenti finalità:

a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di

garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;

b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;

c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive;

d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale dell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) il Comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;

e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;

f) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonché per

l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori, stabilita con provvedimento del comitato centrale, costituisce atto di rilevanza esterna, soggetto a controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.

5. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

6. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 2.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere sia verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive, sia di incrementare il trasporto combinato.

1. 3.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si propone di consentire, con le seguenti: intende permettere.

1. 4.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: si propone di, con la seguente: intende.

1. 5.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: consentire, con la seguente: permettere.

1. 6.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere, con le seguenti: l'evoluzione del comparto dell'autotrasporto nazionale.

1. 7.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: evolute, con la seguente: moderne.

1. 8.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: potenziare.

1. 9.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: sviluppare.

1. 10.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: favorire.

1. 11.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: incrementare, con la seguente: incentivare.

1. 12.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 13.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ha la finalità di, con la seguente: intende.

1. 14.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: favorire, con la seguente: agevolare.

1. 15.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: favorire, con la seguente: promuovere.

1. 16.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: ristrutturazione, con la seguente: riorganizzazione.

1. 17.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: ristrutturazione, con la seguente: riordinamento.

1. 18.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un complesso, con le seguenti: una serie.

1. 19.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: volti, con la seguente: diretti.

1. 20.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: volti, con la seguente: indirizzati.

1. 21.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: le aggregazioni tra imprese, fino a: si propone, con le seguenti: gli investimenti innovativi, la modifica del parco veicolare circolante e le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle im-

prese monoveicolari, ottenendo così una riduzione di capacità di carico complessiva al fine.

1. 22.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad incentivare, con le seguenti: a favorire.

1. 23.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: riduzione, con la seguente: flessione.

1. 24.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: ottenendo, con le seguenti: per conseguire.

1. 25.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una riduzione, con le seguenti: un calo.

1. 26.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: complessiva, con la seguente: totale.

1. 27.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge, il Governo è impegnato a livello europeo a

posticipare la data di avvio della liberalizzazione al giugno del 2001.

1. 95.

Boghetta, Edoardo Bruno.

Al comma 2, lettera c), in fine aggiungere le seguenti parole: ed in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale.

1. 28.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "in conto terzi".

1. 100.

La Commissione.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "per via navigabile" aggiungere la seguente: "interna".

1. 101.

La Commissione.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis. Per trasporto combinato internazionale, il trasporto di merci unitizzate in container, casse mobili, in semirimorchi ovvero di sistemi unitizzati per il traffico aereo, effettuato tramite almeno due diversi modi di trasporto, in virtù di un unico contratto di trasporto, con partenza da una località situata in uno Stato ove le merci sono prese in carico dall'operatore in trasporto combinato e con arrivo in una località designata per la consegna in un altro Stato, quando almeno uno dei due Stati non risulti aderente all'Unione europea.

1. 31.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Sopprimere il comma 2.

1. 32.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1. 33.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

1. 34.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

1. 35.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

1. 36.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e e).

1. 37.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e f).

1. 38.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 39.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

1. 40.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).

1. 41.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e e).

1. 42.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e f).

1. 43.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 44.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).

1. 45.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e e).

1. 46.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere c) e f).

1. 47.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 48.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 2, sopprimere le lettere d), e) e f).

1. 49.

Ciapusci, Pirovano.

- Al comma 2, sopprimere la lettera d).*
- 1. 50.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere le lettere d) e e).*
- 1. 51.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere le lettere d) e f).*
- 1. 52.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere la lettera e).*
- 1. 53.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere le lettere e) e f).*
- 1. 54.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 2, sopprimere la lettera f).*
- 1. 55.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per il conseguimento di, con le seguenti: Per realizzare.*
- 1. 56.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: adeguati, con la seguente: appropriati.*
- 1. 57.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: protezione, con la seguente: tutela.*
- 1. 58.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: protezione, con la seguente: salvaguardia.*
- 1. 59.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: originate, con la seguente: derivanti.*
- 1. 60.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: mediante ricorso, aggiungere le seguenti: alla riconversione, e quindi alla modifica, del parco veicolare circolante e.*
- 1. 94** Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.
- Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1997-1999 con le seguenti: 1998-2000.*
- 1. 61.** Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.
- Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alle seguenti finalità con la seguente: per.*
- 1. 62.** Ciapusci, Pirovano.
- Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le lettere a) e b).*
- 1. 63.** Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera a).

1. 64.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: nei limiti del 50 per cento con le seguenti: nei limiti del 45 per cento.

1. 65.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera b).

1. 66.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: imprese di trasporto monoveicolari aggiungere le seguenti: e alla riduzione volontaria della capacità di carico ai sensi del comma 5-ter del successivo articolo 3.

1. 67.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nei limiti del 18 per cento con le seguenti: nei limiti del 25 per cento.

1. 68.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le lettere c) e d).

1. 69.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera c).

1. 70.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: e dei servizi intermodali.

1. 71.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la lettera d).

1. 72.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: nei limiti del 17 per cento con le seguenti: nei limiti del 15 per cento.

1. 73.

Mammola, Bocchino.

Al comma 3, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un progetto inerente al riassetto del trasporto merci nelle aree urbane e metropolitane.

1. 96.

Boghetta, Eduardo Bruno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis Il Ministro dei trasporti e della navigazione, inoltre, riferisce annualmente al Parlamento, circa l'utilizzo da parte del comitato centrale, dei fondi strutturali dell'Unione europea, dei finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché delle quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162.

1. 74.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 3, il Ministero dei trasporti e della navigazione, promuove la costituzione di un Fondo di rotazione per

interventi finanziari, di un Fondo di garanzia e di un Fondo per abbattimento di interessi. Il fondo di rotazione può essere incrementato anche da apporti finanziari degli enti locali e dalla camera di commercio. Il Fondo di garanzia è finalizzato a garantire operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione in convenzione con le aziende di credito; il Fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di 1° e 2° grado, per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie concernenti esclusivamente le imprese di autotrasporto aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Il Fondo di abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e dei finanziamenti erogati da aziende di credito singole o associate.

1. 75.

Ciapusci, Chincarini, Pirovano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, destinate alle imprese di autotrasporto iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, il Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, stipula apposita convenzione con Artigiancassa al fine di rendere disponibili i finanziamenti alle imprese singole o associate in cooperative o consorzi, a tasso convenzionato. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può altresì stipulare convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzie fidi di 1° e 2° grado, al fine di consentire l'accesso al credito per le tipologie di intervento previste. I finanziamenti previsti dal comma 3, sono riservati nel limite del 60 per cento alle medesime imprese artigiane di autotrasporto.

1. 76.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa,.

1. 77.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: obbligatori.

1. 78.

Ciapusci, Pirovano.

Ala comma 4, lettera d), dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 79.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: della professionalità, con le seguenti: dell'onorabilità, della capacità finanziaria e della capacità professionale.

1. 80.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

1. 81.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 82.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

1. 83.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 84.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, primo periodo, lettera h), primo periodo, dopo le parole: il comitato centrale, aggiungere le seguenti: sentiti i comitati provinciali.

1. 85.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano.

Al comma 4, primo periodo, lettera h), sopprimere le parole: di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162.

1. 86.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Al comma 4, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è stabilita con provvedimento del Comitato centrale.

1. 102.

La Commissione.

Al comma 4, lettera h), terzo periodo, dopo le parole: del comitato centrale, aggiungere le seguenti: nonché dei comitati provinciali.

1. 87.

Ciapusci, Pirovano.

Al comma 4, lettera h), terzo periodo, sostituire le parole: della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato, con le seguenti: del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

1. 88.

Ciapusci, Pirovano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della completa attuazione del progetto organico di riforma dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate, con il rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera d) del presente articolo, le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità tanto del Comitato centrale dell'Albo degli Autotrasportatori che dei Comitati regionali e provinciali e delle Commissioni regionali per l'accertamento della capacità professionale di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, ivi comprese le disposizioni inerenti gettoni, compensi, rimborsi ed indennità, per cariche, incarichi, prestazioni di lavoro straordinario, ai componenti dei suddetti Organi collegiali ed al personale delle rispettive segreterie.

Gli oneri relativi saranno da imputarsi al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

***1. 89.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nelle more della completa attuazione del progetto organico di riforma dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente legge con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro e con quello della Funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate,

con il rispetto di quanto previsto dal comma 4, lettera d) del presente articolo le ulteriori disposizioni occorrenti per l'organizzazione e la funzionalità tanto del Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori che dei comitati regionali e provinciali e delle commissioni regionali per l'accertamento della capacità professionale di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, ivi comprese le disposizioni inerenti a gettoni, compensi, rimborsi ed indennità, per cariche, incarichi, prestazioni di lavoro straordinario, ai componenti dei suddetti organi collegiali ed al personale delle rispettive segreterie.

Gli oneri relativi saranno da imputarsi al capitolo 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti e della navigazione.

***1. 98**

Pezzoli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti dei Comitati - centrale, provinciali e regionali - dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo primo della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al 120 giorni dopo l'entrata in vigore della riforma organica dell'Albo prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente legge e comunque per non più di un anno dalla data di emanazione di questa legge.

I termini per la dimostrazione dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976, da parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, vanno riferiti alla data di scadenza del mandato dei comitati così come stabilito dal precedente comma.

****1. 90.**

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti dei Comitati — Centrale, Provinciali e regionali — dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino a 120 giorni dopo l'entrata in vigore della riforma organica dell'Albo prevista dal comma 7 dell'articolo 6-bis della presente Legge e comunque per non più di un anno dalla data di emanazione di questa legge.

I termini per la dimostrazione dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976, da parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, vanno riferiti alla data di scadenza del mandato dei comitati così come stabilito dal precedente comma.

****1. 97.**

Pezzoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I componenti del Comitato centrale e dei Comitati regionali e provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo 1° della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al 180° giorno successivo alla predetta data.

1. 103.

La Commissione.

Sopprimere il comma 5.

1. 93.

Mammola, Bocchino.

Al comma 5, dopo la parola: autotrasporto aggiungere le seguenti: di cose per conto terzi.

1. 104.

La Commissione.

Al comma 5, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Le suddette imprese non concorrono a determinare il requisito di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 del 1976. I benefici previsti per le imprese iscritte all'Albo si applicano alle sole imprese titolari di autorizzazioni relative a veicoli aventi massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

1. 92.

Mammola, Bocchino.

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che svolgono attività di trasporto è fatto obbligo di iscrizione all'albo di cui alla legge n. 298 del 1974 titolo I.

1. 91.

Ciapusci, Chincarini, Bosco, Alborghetti, Pirovano, Terzi.